

PESCARA ENERGIA SPA

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STADIO ADRIATICO GIOVANNI CORNACCHIA - IMIPANTI D'ILLUMINAZIONE (CUP: J24J23000130005) - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' E REDAZIONE CRE ALLA SOCIETÀ SPAZIO21 S.R.L.S. - CIG: 9791255F38.

IL DIRETTORE TECNICO,

PREMESSO CHE:

- con Delibera n. 20 del 4.02.2022 del Consiglio Comunale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, nel quale hanno trovato declinazione gli obiettivi strategici desunti dalle Linee programmatiche di mandato, all'interno delle quali sono delineate le azioni da intraprendere nel quinquennio 2019-2024;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 14.02.2022 ha approvato il bilancio di previsione 2022 - 2024, di competenza e di cassa, secondo gli schemi di cui al D.lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 04.03.2022 è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2022 - 2024;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 04.03.2022 l'Amministrazione Comunale ha preso atto della concessione da parte di BEI (Banca Europea degli investimenti) del finanziamento richiesto dal Comune di Pescara nell'ambito del progetto denominato "Climate Action & Circular Economy", per una quota delle risorse, pari ad € 15.000.000,00 destinata alla realizzazione degli interventi riqualificazione energetica degli edifici di proprietà comunale, per il tramite di Pescara Energia S.p.a.;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 983 del 10.11.2022 è stato approvato il nuovo Piano Industriale 2023-2025 di Pescara Energia S.p.a., con lo scopo di programmare e organizzare in una dimensione temporale predefinita, tutte le attività e le risorse necessarie per la realizzazione dei fini istituzionali e degli obiettivi elaborati, in assoluta coerenza con le linee programmatiche indicate nel DUP 2022-2024;
- la Società Pescara Energia Spa, nello svolgimento delle proprie attività e con riferimento al suddetto Piano Industriale si è attivata con immediatezza, passando alla fase operativa, in linea con l'incipit fatto pervenire dall'Ente Civico, sulla centralità e valorizzazione del patrimonio immobiliare a forte presenza di stakeholder, tra cui gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Pescara;

PRESO ATTO che:

- con questa visione è stato redatto dalla Società Pescara Energia Spa, d'intesa con il Settore Energia Mobilità e Sostenibilità, uno studio di fattibilità denominato "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLO STADIO ADRIATICO "GIOVANNI CORNACCHIA" NEL COMUNE DI PESCARA" per un importo complessivo di € 1.223.000,00, come previsto dall'art.21 c.3 del D.lgs 50/2016, che costituiscono documenti preliminari all'avvio della progettazione, articolandosi oltre che nelle caratteristiche funzionali, tecniche, economiche anche nell'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione proposta;
- la sostenibilità economica dell'intervento si rende possibile in parte mediante il recupero delle somme investite attraverso l'accesso al meccanismo di incentivazione del Conto Termico GSE e in parte mediante compensazione nelle spese correnti del bilancio, tra le maggiori uscite (in termini finanziari) e le minori uscite in termini di manutenzione degli impianti e delle spese di approvvigionamento delle forniture del vettore elettrico e del vettore termico;
- il RUP dell'intervento è il Geom. Galileo Ciferri, giusto dispositivo di nomina del 18/01/2023;

VISTE le Delibere di Giunta Comunale n. 120 del 23/02/2023 con la quale l'Amministrazione ha preso atto favorevolmente degli studi di fattibilità predisposti dalla Società Pescara Energia Spa e relativo ad interventi di realizzazione degli impianti di che trattasi;

TENUTO Conto:

- dell'urgenza di avviare l'iter attuativo degli interventi relativamente alla redazione e successiva approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'opera;
- che la predetta progettazione deve essere costituita dall'insieme di relazioni e degli elaborati grafici, dal capitolato speciale di appalto, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari e di ogni altro elaborato utile, così da determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto;
- che ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva devono essere affidate in primis agli uffici tecnici della stazione appaltante;
- che la progettazione definitiva-esecutiva viene suddivisa in progettazione relativa alla Riqualficazione di vari impianti tecnologici con costo totale del progetto pari a € 473.000,00 e progettazione relativa alla Riqualficazione degli impianti di illuminazione con costo totale del progetto pari a € 750.000,00;

Accertata l'impossibilità di fare ricorso ai tecnici interni per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, in quanto dall'indagine interna effettuata del 23/02/2023 non sono pervenute comunicazioni di disponibilità e, per l'effetto, si procederà con l'affidamento dell'incarico in oggetto a professionista esterno;

RICHIAMATA la disciplina dell'affidamento dei servizi summenzionati contenuta nel predetto Codice dei contratti, e segnatamente:

- l'art. 31, comma 8 e le relative Linee Guida ANAC n. 1/2006 dispongono che gli incarichi tecnici ivi previsti vengano conferiti secondo le procedure previste nel Codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possano essere affidati in via diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, e trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 4/2016 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori Economici" sui contratti sotto soglia aggiornate con delibera ANAC n. 206 dell'01.03.2018;
- gli artt. 24 e 46 individuano gli operatori economici cui possono essere affidate le predette prestazioni rientranti nei servizi di ingegneria e architettura;
- l'art. 23, comma 12 prevede che le progettazioni definitiva/esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento, ed il comma 4 del medesimo articolo, che consente l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione;
- Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art.1 della legge 120/2020, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;

TENUTO CONTO che per i predetti servizi tecnici di importo inferiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa) il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato direttamente con l'operatore economico cui si

intende affidare la commessa, secondo gli indirizzi forniti dall'ANAC nelle precitate Linee Guida n. 1/2016;

VISTA l'ipotesi di parcella relativa all'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e redazione CRE relativa alla "Riqualificazione energetica dello Stadio Adriatico G. Cornacchia - Impianti d'Illuminazione", redatta applicando parametri e categorie stabilite dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016, nel rispetto dell'art. 9, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012 (come modificato dall'art. 5, comma 1, del D.L. n. 83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012), per un corrispettivo complessivamente pari ad € 54.979,32 (oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22%);

VISTO lo Schema di contratto di incarico recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi di che trattasi redatto dall'ufficio tecnico, regolante i rapporti tra le parti;

CONSIDERATO che si è svolta una contrattazione interna tra il Direttore Tecnico della Società e il Legale Rappresentante Sig. Alfredo Chiantella, C. F. CHNLRD56L26G482S, per conto della Società di Ingegneria Spazio21 S.R.L.S. con sede in via Maestri del Lavoro d'Italia n° 7, 65125, Pescara (PE) Codice Fiscale e Partita IVA N. 02320880681, al fine di verificare la disponibilità ad eseguire la prestazione in oggetto alle condizioni dettagliatamente descritte nel suddetto Schema di Contratto, e che al termine della contrattazione in data 19/04/2023 il Sig. Alfredo Chiantella ha deciso di accettare un compenso pari a complessivi € 38.485,52 (oltre oneri previdenziali 4% ed IVA come per legge) ai seguenti patti e condizioni contrattuali:

- il termine utile per l'esecuzione del servizio tecnico (consegna progetto definitivo/esecutivo): 45 giorni decorrenti dalla sottoscrizione digitale del contratto, valevole quale data di consegna del servizio;
- la penale per ogni giorno di ritardo è pari a 1 per mille dell'importo contrattuale;
- i termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di esecuzione sono determinati in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato dalla vigente normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione, secondo le modalità indicate nello schema di contratto;
- il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione distinta per la fase di progettazione e per la fase di esecuzione, previa emissione di certificato di regolare esecuzione da parte del RUP (o altra modalità di attestazione di regolare esecuzione prevista dalle norme vigenti al momento della liquidazione), dietro presentazione di regolare fattura elettronica. La fattura dovrà contenere i riferimenti all'oggetto dell'affidamento, al relativo impegno contabile, al C.I.G. e alla forma di finanziamento. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico su c/c intestato all'incaricato e dal medesimo comunicato ai sensi della Legge n. 136/2010;
- per qualsiasi altra condizione contrattuale quivi non espressa, si rinvia allo Schema di Contratto;

VERIFICATO che:

- è stata eseguita l'istruttoria concernente i controlli effettuati ai sensi e per gli effetti di cui all'art.71 del D.P.R. n. 445/2000 sulle dichiarazioni rilasciate dall'impresa in sede di partecipazione alla procedura di gara tramite il sistema FVOE;
- è stata eseguita la verifica del Casellario ANAC in data 04/05/2023, che non ha evidenziato annotazioni sull'operatore economico suddetto;
- è stato rilasciato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 59 della direttiva 2014/24/UE;
- l'affidatario ha sottoscritto la Dichiarazione di presa visione e di accettazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 di Pescara Energia spa accettando le

clausole ivi contenute e impegnandosi al rispetto delle stesse a pena di decadenza dall'incarico e conseguente risoluzione del rapporto contrattuale;

- è stata accertata la regolarità contributiva, così come risulta dal certificato DURC numero Protocollo INPS_35279453 con scadenza validità al 21/07/2023;
- in ottemperanza all'art. 3, comma 7, "Tracciabilità dei flussi finanziari" della L. n. 136/2010, ha comunicato alla Società committente il conto corrente dedicato;
- è stato verificato il possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti ai sensi dell'art. 80 del decreto legisl. 50/2016, giusto verbale di verifica sottoscritto dal RUP in data 09/05/2023;

CONSIDERATO che:

- il CIG di riferimento del presente affidamento è stato acquisito ed è quello indicato in oggetto;
- il RUP della procedura in oggetto ha attestato l'insussistenza di situazioni di conflitto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012 e dell'art. 42 del Codice dei Contratti ed in conformità alle Linee n. 3 dell'ANAC, da ultimo aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007 dell'11/12/2017, giusta dichiarazione allegata;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici;
- l'affidatario ha trasmesso copia C.V. e documento d'identità;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, in combinato disposto con l'art. 1, comma 512, della Legge 208/2015, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi informatici le amministrazioni provvedono ai proprio approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
- ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA;
- non è presente sul MEPA la specifico e particolare servizio di che trattasi;

DATO ATTO che:

- il tecnico è in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per l'espletamento dell'incarico in argomento desumibili dal C.V. acquisito e dai servizi svolti nel triennio indicati ed è stato individuato nel rispetto del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle relative Linee guida ANAC attuative n. 4 summenzionate (p.to 3.6 del documento), in quanto la medesima non è stata invitata né è affidataria nella procedura di affidamento immediatamente precedente quella attuale avente ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore di servizi;
- l'offerta economica può ritenersi congrua in relazione alla natura delle attività e ai tempi di consegna indicati dalla committenza;

RICHIAMATO l'art. 32, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare il comma 2, che recita testualmente: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".

RILEVATO CHE l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

DATO atto che si intende procedere nel rispetto dell'art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità pubblicità, rotazione, sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione conflitto di interessi;

VERIFICATO che ricorrono i presupposti per procedere ad un affidamento diretto dell'incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e redazione CRE per importi inferiori ad € 139.000,00 (al netto di IVA), adeguatamente motivato, senza fare ricorso alle procedure ordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 2, lettera a) della L.120/2020 e s.m.i. che testualmente recita: "per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO il Regolamento Interno per l'Organizzazione dell'Attività Gestionale approvato con delibera dell'Amministratore Unico in data 20 febbraio 2020;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico del 28 dicembre 2022 con la quale, in attuazione del modello gestionale che Pescara Energia S.p.A. al fine di fluidificare, snellire e accelerare i processi gestionali interni a fronte dei numerosi servizi di pubblico interesse a cui la stessa Società soprintende, svincolando i procedimenti da potenziali ritardi burocratici e, allo stesso tempo, venivano individuate le risorse economiche da destinare al Direttore Tecnico per la gestione delle attività;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento diretto dell'incarico di "progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità e redazione CRE per i lavori denominati "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STADIO ADRIATICO GIOVANNI CORNACCHIA - IMIPANTI D'ILLUMINAZIONE (CUP: J24J23000130005)" alla Società d'Ingegneria Spazio21 S.R.L.S. per un compenso professionale complessivo di € 38.485,52 (oltre oneri previdenziali 4% ed IVA come per legge), giusta contrattazione avvenuta tra il Dirigente ed i professionista in data 19/04/2023;

VISTI:

- il D. Lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", in particolare l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento e l'art. 36, comma 2 lettera a);
- il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006", per le parti ancora in vigore; - la L. n. 241/1990 e s.m.i., in particolare l'art. 6-bis;

- il D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n.120 dell'11 settembre 2020 e ss.mm.ii.;
- la Legge 108 del 29 luglio 2021 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

- 1) la premessa si ha qui quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **di affidare** alla Società di Ingegneria Spazio21 S.R.L.S. con sede in via Maestri del Lavoro d'Italia n° 7, 65125, Pescara (PE) Codice Fiscale e Partita IVA N. 02320880681, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) della L.120/2020, il servizio Tecnico dell'opera denominata "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STADIO ADRIATICO GIOVANNI CORNACCHIA - IMIPANTI D'ILLUMINAZIONE (CUP: J24J23000130005)" relativo all'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e redazione CRE per un compenso complessivo di € 38.485,52 oltre oneri e oltre IVA come per legge, giusta contrattazione avvenuta tra il dirigente ed il tecnico in data 19/04/2023;
- 1) **di adottare** il presente atto ai sensi del art. 32 del D.Lgs. 50/2016 stabilendo che:
 - a) l'oggetto del contratto consiste nello svolgimento delle attività tecniche di "Progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità e redazione del CRE", ed il fine è quello di determinare in ogni dettaglio i lavori dell'intervento "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STADIO ADRIATICO GIOVANNI CORNACCHIA - IMIPANTI D'ILLUMINAZIONE (CUP: J24J23000130005)" ed il relativo costo previsto, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti;
 - b) il valore economico per un importo pari ad € 38.485,52 oltre oneri e oltre IVA come per legge, il contratto è costituito dalla sottoscrizione della presente determinazione, da valere per presa visione e accettazione dell'incarico con tutti gli obblighi relativi, nessuno escluso nonché dalla sottoscrizione dello Schema di Contratto;
 - c) le clausole negoziali essenziali sono quelle definite nel presente provvedimento e nello Schema di Contratto;
 - d) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 120/20 e ss.mm.ii.;
 - e) di precisare che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- 2) **di prendere atto che:**
 - il corrispettivo del servizio sarà liquidato previa emissione di certificato di regolare esecuzione da parte del RUP, entro 30 giorni dalla presentazione di fattura elettronica contenente i riferimenti dell'affidamento nonché del C.I.G. e del codice univoco di fatturazione M5UXCR1;
 - di comunicare inoltre che la fattura dovrà essere emessa in regime di split payment;
- 3) **di stabilire che:**
 - la Società, unilateralmente, si riserva il potere di recesso per ragioni di pubblico interesse, inoltre, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto ex art. 1456 c.c. qualora, per fatti imputabili all'affidatario, vi siano fondate ragioni di ritenere non raggiungibili gli obiettivi affidati; il rapporto contrattuale si intende risolto in caso di successivo accertamento del non possesso dei requisiti prescritti dalla legge per contrarre con la P.A.; il rapporto contrattuale è risolto in caso di violazione da parte dell'affidatario degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Società e l'affidatario circa il presente

affidamento è competente il Foro di Pescara, con espressa rinuncia al Foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c.;

- 4) **di sottoporre** all'O.E. copia del presente atto munito di formula esecutiva e lo Schema di Contratto da sottoscrivere a mezzo di firma digitale, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, per accettazione-conferma di quanto in esso previsto;
- 5) **di dare atto** che, in relazione alle determinazioni assunte con il presente atto, il sottoscritto Direttore Tecnico, non si trova nelle condizioni di conflitto di interessi, come disposto dall'art. 6-bis ex legge 241/90 nonché dall'art. 42 del Codice dei Contratti;
- 6) **di dare atto**, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 50/2016 che il presente atto e tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul profilo della committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n°33;

Pescara lì 09 maggio 2023

IL DIRETTORE TECNICO
Pescara Energia SpA
IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Giovanni Caruso

